

# ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI

Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO)

Tel. 0121/909970

e-mail: [toic843009@istruzione.it](mailto:toic843009@istruzione.it)

Sito web: <https://icluserna.edu.it>



[toic843009@pec.istruzione.it](mailto:toic843009@pec.istruzione.it)

codice fiscale: 94544270013

Circolare n. 237

Luserna San Giovanni, 07/03/2021

Alle famiglie

pc.

Al personale scolastico

Oggetto: **lettera alle famiglie**

Carissime,

sento il dovere di condividere con Voi lo stato di disagio e di inadeguatezza che si sta configurando a seguito della mancanza di chiarezza e di rispetto dei ruoli e delle competenze in merito all'individuazione dei cosiddetti *key workers*.

Il DPCM del 2 marzo 2021 prevede, a differenza dei precedenti DPCM, la sospensione delle attività didattiche in presenza anche nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo nelle cosiddette "zone rosse" e nei casi individuati dall'art. 21, c. 2, sulla base di apposito provvedimento regionale.

Tale situazione rende stringente risolvere la questione dell'individuazione delle categorie di lavoratori ritenute indispensabili per i bisogni essenziali del Paese.

Infatti, secondo il D. M. n. 39 del 26 giugno 2020, le istituzioni scolastiche, in dette condizioni, sono tenute a *garantire la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione. La circostanza di cui al presente paragrafo sarà regolata da apposito atto dispositivo.*

Il nuovo DPCM prevede tale forma di tutela per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nulla dice, invece, circa i figli dei lavoratori le cui prestazioni sono da ritenersi indispensabili.

Su questo specifico profilo è intervenuta la nota MI n. 343 del 4 marzo 2021 in base alla quale *restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 ("Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione", approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche "la frequenza scolastica in presenza... degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione", secondo quanto*

*indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e ... anche in ragione dell’età anagrafica”.*

Alla luce di tutto questo, tengo a sottolineare che, da parte della scrivente, non si tratta né di sottrarsi ai propri doveri istituzionali né di sottovalutare, o addirittura, ignorare, le esigenze lavorative dei genitori. Si tratta, piuttosto, di fare chiarezza sull’evidenza che non compete ai dirigenti scolastici l’individuazione delle categorie di cittadini legittimate a fruire della didattica in presenza per i propri figli.

La nota, infatti, non opera alcuna precisazione sui parametri da assumere a riferimento per valutare le singole istanze. Non possono essere i dirigenti scolastici a individuare chi sia il titolare del diritto dando luogo, inevitabilmente, a ricostruzioni diverse e conseguenti disparità di trattamento nei confronti dei genitori.

È stato chiesto al Ministero dell’istruzione di intervenire urgentemente sulla questione dal momento che è assolutamente necessario individuare criteri univoci per l’attuazione del principio affermato dal D.M. n. 39/2020 a tutela dei diritti dei *key worker* e dell’interesse pubblico alla salute collettiva.

Pertanto, Vi chiedo di attendere che le autorità competenti si pronuncino ufficialmente su tale situazione. Fino ad allora, sarà consentito l’accesso ai locali scolastici solo agli alunni in situazione di disabilità e con bisogni educativi speciali, come da disposizione precedente.

Nell’auspicio della Vostra collaborazione e comprensione, porgo cordiali saluti a tutti.

**Il Dirigente Scolastico**

**(Prof.ssa Daniela CORBI)**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93*